DISPOSIZIONI URGENTI PER PREVENIRE E FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE

Art. 2-bis

Esperti tecnico-amministrativi

Per le finalita' di cui all'articolo 2 del presente decreto e all'articolo 1 del decreto- legge 26 luglio 1996, n.393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad avvalersi di esperti tecnico-amministrativi fino a dieci unita' con contratto di diritto privato annuale. All'onere derivante dal comma 1, determinato in lire 800 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Versione in vigore dal 20 luglio 1997, non più in vigore dal 1 aprile 1998 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale
Estremi	Decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-prevenire-e-fronteggiare-gli-incendi/art-2-bis-esperti-tecnico-amministrativi/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it